



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

Giudice dr Marco Pugliese.

Verbale dell'udienza del 13/03/2025 della causa iscritta al n. 679 dell'anno 2024 su ricorso nei confronti di MARIANNA PERRUCCI.

Sono presenti i proponenti i coniugi Napoletano e Perrucci e l'avv. Andrea Martino e l'avv. Roberta Cevaro per delega dell'avv. Sbrescia.

È presente per l'istituto di previdenza sovvenzione mutuo soccorso dell'acquedotto di Napoli l'avv. Manzo.

È presente il Gestore della crisi il quale rappresenta che:

- In merito alle osservazioni del comune di Pozzuoli, non vi è alcuna rilevanza rispetto alla fattibilità del piano in quanto in realtà la somma in più richiesta già risultava portata dai ruoli dell'Agenzia delle entrate riscossione la cui posizione risulta nel piano come proposto;
- In merito alle osservazioni BBVA, le stesse sono in realtà *ad adiuvandum* rispetto al piano in quanto, tra l'altro, ha precisato un credito inferiore a quello appostato nel piano;
- In merito invece alle osservazioni dell'istituto di previdenza sovvenzione mutuo soccorso dell'acquedotto di Napoli:
 - o riguardo al ricalcolo delle buste paga, tra l'altro versate in atti, emerge che il netto disponibile mensile è pari ad euro 1.714 e non quanto dedotto dalla controparte che invece precisa un reddito di 1.821; probabilmente in quanto si fa riferimento a uno "storico" più ampio rispetto a quella oggetto delle valutazioni prodromiche al piano (agli ultimi 12 mesi) e, quindi, inattendibile; ad ogni modo non impatta realmente sul piano tenuto conto che trattasi di differenza "irrisoria";
 - o riguardo alla reale redditività così come indicata nel prospetto di cui alle osservazioni, a pag. 2, emerge un errore forse dipeso da un "refuso" nella relazione allegata alla proposta, ove veniva indicato l'importo di euro 1.362 però era riferito allo stipendio del Napoletano del 2020 (v. 18 e pag. 19 della relazione); quindi, ricalcolando il prospetto a pag. 2 delle osservazioni e così includendo i 200 euro per i tecket nelle buste paga di Perrucci (come fatto nella proposta e i 60 euro per "quota walfer" sempre all'interno delle buste paga come da proposta) e partendo da un base di calcolo media netta mensile come correttamente individuata in 1.714,75 per la sig. Perrucci, si giunge a una complessiva redditività di euro 2.542 (come correttamente indicato a pag. 19 della relazione O.c.c.);

PP
Perrucci
Napoletano
19/3/2025

- riguardo alla pensione della ██████████ in realtà è un non problema in quanto non vive con i proponenti in quanto ha bisogno continua assistenza e per questo vive ormai in una rsa; che assorbe comunque tutte la sua redditività;
- riguardo all'alternativa liquidatoria, oltre ad essere apodittiche le affermazioni di controparte perché non supporto da elementi tecnici effettivi, va precisa anche la situazione effettiva degli immobili nel comune di Pozzuoli attualmente e la ragionevole perdita di "appeal" rispetto al mercato immobiliare. I dati OMI utilizzati dall'O.c.c. non era ancora neppure considerata la situazione conseguente al fenomeno del bradisismo.

L'avv. Manzo prende atto del periodo temporale di riferimento rispetto al calcolo del reddito netto; nonché dell'errore nell'indicare quale base di partenza del reddito proposto dalla ricorrente in euro 1306 in luogo di quello effettivamente indicato di euro 1714,75; così come del fatto che la madre della proponente non vive in casa con lei ma in una rsa; con riguardo alla valutazione immobiliare si rimette alle determinazioni del tribunale.

Il gestore, quindi, chiede l'omologazione della proposta del piano e l'autorizzazione dell'apertura di un conto corrente intestato alla procedura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZ. CIVILE

in persona del giudice dr. Marco Pugliese

nel procedimento unitario iscritto al numero 679 del Ruolo p.u. dell'anno 2024 su ricorso di Sigg.ri Marianna Perrucci, nata il 23/03/1972, cf: PRRMNN72C63F839C, e Pierpaolo Napoletano, nato il 06/10/1966 a Napoli, cf: NPLPPL66R06F839E, coniugati, ha emesso la seguente

SENTENZA

di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del/i sovraindebitato/i ricorrente/i ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I.

sulla base dei seguenti

MOTIVI

La proposta di ristrutturazione dei debiti del/i soggetto/i sovraindebitato/i risulta ammissibile ai sensi degli artt. 67 e seguenti C.C.I.I.

È stata espletata la procedura di apertura della procedura e il gestore della crisi ha proceduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 70 C.C.I.I.

All'esito delle interlocuzioni di cui all'odierna udienza sono risultate superate le questioni sollevate in merito a:

- la duplicazione della somma in più rispetto a quella di cui alla proposta da parte del comune di Pozzuoli (essendo stata inglobata nei ruoli esattoriali appostati già nel piano);
- il precisazione del credito per un importo inferiore da parte della BBVA;
- il valore dell'immobile che risulta effettivamente congruo, anche alla luce del fatto che dalle stime indicate non risulta preso in considerazione l'attuale stato conseguente al bradisismo (oltre al fatto che come attestato nella relazione, la donazione in favore della Perrucci è esposta alle pretese dei legittimari "pretermessi" rispetto alla quota del padre ma soprattutto alla futura apertura della successione della mamma);
- al corretto calcolo della redditività complessiva, confermata in circa 2500 euro mensili per entrambi i coniugi (le osservazioni facevano riferimento a un importo indicato nella relazione del gestore che però non era relativo allo stipendio della Perrucci oltre che a fare riferimento a una base di calcolo "storica" più ampia – e perciò inattendibile – dei 12 mesi oggetto delle valutazioni dell'O.c.c.);
- la pensione della [REDACTED] non può considerarsi ai fini della complessiva redditività in ragione del fatto che non vive con i proponenti (oltre al fatto che non residuerebbe nulla dalla sua pensione, alla luce delle spese mediche e di rsa e di assistenza, conseguenti al suo comprovato stato di salute).

Pertanto, allo stato, dagli atti non emergono cause ostative all'accoglimento del ricorso per come formulato e modificato e integrato proposto dal/i soggetto/i sovraindebitato/i.

Tenuto conto che risultano cespiti immobiliari e pertanto va disposta la trascrizione della presente sentenza presso i competenti registri immobiliari.

Le spese vanno compensate tenuto anche conto della natura delle questioni sollevate e l'atteggiamento processuale delle parti.

P.Q.M.

omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti per come formulata;

compensa le spese di lite;

dispone la trascrizione a cura del Gestore della crisi avv. Francesco Saverio Orlando della presente sentenza presso Conservatoria competente;

dichiara chiusa la procedura.

Come richiesto, autorizza il gestore della crisi all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso il 13/03/2025

Il giudice

dr. Marco Pugliese